



## COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

Provincia di Lucca

### VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29/04/2024

**OGGETTO** AGGIORNAMENTO DEL PEF 2024/2025. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E  
:  
SCADENZE ANNO 2024

L'anno **2024** il giorno **29** del mese di **Aprile** alle ore 21.00 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
ANGELINI FRANCESCO	SI	MANETTI VALENTINA	SI
ANGELINI LUCIANO	NO	TURRIANI IOLANDA	SI
BERTOLINI ANGELO	SI	BAIOCCHI NICOLA	NO
BERTONCINI BRUNO	SI	TURRIANI MARIO	SI
BIAGIONI SERENA	SI		
FIORI ANNARITA	SI		
GRILLI CRISTINA	SI		

Presenti : 9 Assenti : 2 Assenti Giustificati : 0

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. FANANI ANDREA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Consigliere\_Ass, FIORI ANNARITA.

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DEL PEF 2024/2025. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E SCADENZE ANNO 2024

Il Responsabile del Settore Finanziario, del Personale e Tributi propone il seguente testo:

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### *Premesso che:*

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1 gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;
- con la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 di ARERA è stato approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- con determinazione n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 di ARERA sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- il comma 654 dell'art. 1 della legge n°147/2013 stabilisce in ogni caso che con le tariffe Tari deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di

esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n° 147/2013 prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Tenuto conto che:**

- nel territorio in cui opera il Comune di Pieve Fosciana è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;
- l'ente di governo dell'ambito, con determinazione del Direttore Generale, n. 66 del 17.05.2022, ha disposto la validazione del Piano Finanziario del Comune di Pieve Fosciana, ex deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" e dei successivi atti: deliberazioni 459/2021/R/RIF e determinazione N. 2/DRIF/2021;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 31/05/2022 è stato approvato il sopra richiamato Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti, come validato dall'Ente di Governo di Ambito, nonché determinate le tariffe per l'esercizio 2022 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA;
- **Richiamata** la determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", n. 24 del 12 aprile 2024 avente per oggetto "validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Pieve Fosciana ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA";

**Esaminato** il Piano finanziario suddetto che evidenzia per l'anno 2024 un costo complessivo di € 614.814,00, suddiviso tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

**Visto** il regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), da ultimo modificato con deliberazione del Consiglio comunale adottata in data odierna, il quale in particolare stabilisce che la tariffa è determinata sulla base dei criteri indicati nel regolamento



di cui al D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, come previsto dall'art. 1, comma 651, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**Visto** il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158 disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;

***Visti, inoltre:***

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico;

**Visto**, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

**Visto** l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale "a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard";

**Dato atto** che i costi inseriti nel Piano Finanziario anno 2024 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

**Tenuto conto** che secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 6, della deliberazione ARERA n. 443/2019, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente";

**Richiamata** la delibera Arera 389/2023/R/rif che detta disposizioni in merito all'aggiornamento al Pef 2024/2025 redatti dai singoli gestori del servizio integrato dei rifiuti;

**Richiamata inoltre** la deliberazione Arera n. 386/2023/Rrif e considerato che dal 01/01/2024 devono essere applicate le componenti perequative UR1,a e UR2,a rispettivamente di € 0,10 e € 1,50 ad utenza per anno. Tali componenti non trovano applicazione diretta all'interno del Pef, bensì vengono inserite in fase di elaborazione della bolletta.

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle



istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2024, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato A che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**Considerato che:**

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- il Decreto legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, all'articolo 43, comma 11, stabilisce: "All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»";
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e

dall'imposta municipale propria (IMU) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF e dall'IMU la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Lucca sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- Preso atto che, l'art. 28 (Riscossione) del Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti (TARI), in precedenza richiamato, stabilisce che i versamenti relativi alla TARI, in termini ordinari, sono effettuati in 3 rate con scadenza rispettivamente a g i u g n o – settembre - novembre dell'anno di riferimento, fatta salva la possibilità di determinare con deliberazione consiliare scadenze differenti;

**Ritenuto** pertanto di stabilire per l'esercizio 2024 le seguenti scadenze di pagamento:

1° rata: 31 luglio comprensiva delle componenti perequative UR1a e UR2a  
2° rata 30 settembre;  
3° rata: 02 dicembre;

fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1° rata fissata, come anticipato, al 31 luglio 2024;

•

**Ritenuta** la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, T.U.E.L., D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158;

Visto lo statuto comunale;

Visto l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

## **DELIBERA**

- 1) **di approvare** il Piano finanziario dei costi del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2024/2025 così come da determinazione del Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa", n. 24 del 12 aprile 2024 avente per oggetto "validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del Comune di Pieve Fosciana ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA"- allegato;
  - 2) **di approvare** la misura delle tariffe per l'esercizio 2024 per la gestione dei rifiuti urbani (TARI) secondo il metodo ARERA, come risultanti dal prospetto allegato B al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, applicando le agevolazioni e le riduzioni previste dalla normativa vigente e dall'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA)-
  - 3) **di precisare** che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2024;
  - 4) **di dare atto** delle seguenti scadenze di pagamento per l'anno 2024:

1° rata:	31 luglio comprensiva delle componenti perequative UR1a e UR2a
2° rata	30 settembre;
3° rata:	02 dicembre;
- fermo restando la possibilità di effettuare il versamento dell'importo complessivamente dovuto in un'unica soluzione entro la scadenza della 1° rata fissata al 31 luglio 2024;
- 5) **di dare atto che** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Lucca nella misura del 5%;
  - 6) **di dare atto** che è stato individuato, quale responsabile del tributo, il responsabile dell'Area Finanziaria, Rag. Coltelli Milena, che allo stesso sono state attribuite tutte le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale connessa a tale tributo, come previsto dalle disposizioni legislative vigenti ivi compresa l'attivazione di adeguate misure di comunicazione e informazione nei confronti dei contribuenti in ordine all'istituzione del tributo e alle relative modalità di versamento;
  - 7) **di disporre**, ai sensi dell'art. 32 comma 1 Legge 18 giugno 2009 n. 69, la pubblicazione della presente deliberazione all'Albo on-line, nell'apposita sezione del sito istituzionale del Comune.



- 8) **di dare atto** che la presente deliberazione viene pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, in attuazione del d.lgs. n. 33 del 14.03.2013;
- 9) **di trasmettere** per via telematica la presente deliberazione, unitamente agli allegati, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale [www.portalefederalismofiscale.gov](http://www.portalefederalismofiscale.gov), entro 30 giorni dalla data di esecutività del presente provvedimento, così come stabilito dall'art. 13, comma 15 del D.L. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011, e comunque nel rispetto del termine perentorio fissato dal comma 13-bis dello stesso articolo.



## Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **15**

Ufficio Proponente: **Ufficio Finanziario**

Oggetto: **AGGIORNAMENTO DEL PEF 2024/2025. DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE TARI E SCADENZE ANNO 2024**

## Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Finanziario)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/04/2024**

Il Responsabile di Settore

Rag. Milena Coltelli

## Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **30/04/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Rag. Milena Coltelli

Visto, letto e sottoscritto da

Il Consigliere\_Ass

**FIORI ANNARITA**

Il Segretario Comunale

**Dott. FANANI ANDREA**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune il giorno 07/05/2024 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267, con contestuale trasmissione dell'elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Pieve Fosciana, 07/05/2024

Il Segretario Comunale

Dott. FANANI ANDREA


---

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio, **ATTESTA**, che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 29/04/2024.

Il Segretario Comunale

**Dott. FANANI ANDREA**





Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ORIGINALE

Registro Generale Determine: n. 44-2024

**DETERMINA**  
**nr. 33/Direttore Generale del 15.04.2024**

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Pieve Fosciana** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

**IL DIRETTORE GENERALE**

**VISTI:**

- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2;
- la determina n. 66-DG del 17/05/2022 con la quale è stato validato il PEF 2022-2025 del **Comune di Pieve Fosciana** ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento per il medesimo periodo ai sensi del MTR-2;
- l'art. 8 della predetta deliberazione n.363/2021/R/RIF che ne prevede l'aggiornamento del PEF 2024-2025, ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento;
- la deliberazione ARERA 389/2023/R/RIF con oggetto: "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2)" e richiamati, in particolare, della stessa:
  - l'articolo 1, comma 2 che stabilisce, tra l'altro, che con riguardo alla rideterminazione delle entrate tariffarie di riferimento per le annualità 2024 e 2025, il gestore aggiorna il piano economico finanziario e lo trasmette all'Ente territorialmente competente, che, in esito alla procedura di validazione di cui al comma 7.4 della deliberazione 363/2021/R/RIF compiuta sulla base delle informazioni e degli atti enucleati al comma 7.3 del medesimo provvedimento, assume le pertinenti determinazioni di aggiornamento tariffario biennale e le trasmette all'Autorità nel rispetto delle modalità e dei termini di cui ai commi 8.2 e 8.3 della citata deliberazione 363/2021/R/rif;
  - l'articolo 3 che, tra l'altro, stabilisce che la determinazione delle tariffe per l'anno 2024 venga aggiornata con i dati di bilancio relativi all'anno 2022, mentre la determinazione delle tariffe per l'anno 2025 venga aggiornata con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all'anno 2023 o, in mancanza, con quelli dell'ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato previsionale e che per gli anni 2024 e 2025 si considerano i seguenti tassi di inflazione:  $I_{2023}=4,5\%$  e  $I_{2024}=8,8\%$ , mentre per l'anno 2025 si assume inflazione nulla.
  - l'art. 4 che, ai fini della determinazione del parametro  $p_a$  per il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, aggiorna il valore del tasso di inflazione programmata ( $rpia$ ), ponendolo al 2,7%, e, sempre a tale fine, introduce il coefficiente  $CR/a$  che tenga conto dei maggiori oneri

sostenuti per il servizio integrato dei rifiuti urbani negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato fino al 7% tenuto conto del vincolo nella valorizzazione del parametro  $p_a$ .

- l'art. 7 che introduce la novità che la valutazione di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo richiesta all'ETC ai fini della valorizzazione del coefficiente  $\gamma_2$ ,  $\alpha$ , di cui al comma 3.1 del MTR-2, debba essere coerente con il macro-indicatore R1, di cui all'articolo 6 dell'Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/rif e in particolare che allo stesso coefficiente può essere attribuita una valutazione "soddisfacente" - contestualmente quantificandolo nell'ambito dell'intervallo  $[-0.15, 0]$  – solo nel caso il valore assunto dal macro-indicatore R1 sia  $\geq$  (maggiore o uguale) a 0,85.
- la determinazione ARERA n.1/DTAC/2023 ed in particolare:
  - i suoi quattro (4) allegati: Allegato 1: contenente il *tool* di calcolo comprensivo dello schema di piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025; Allegato 2: contenente lo schema-tipo di relazione di accompagnamento; Allegato 3: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto privato; Allegato 4: contenente lo schema-tipo di dichiarazione di veridicità per i gestori di diritto pubblico;
  - l'art. 1, comma 2, relativamente alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 7.1 e 7.3 della deliberazione 363/2021/R/RIF;
  - l'art. 2 relativamente alla determinazione del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata  $H_a$ ;
  - l'art. 3, nel quale, al fine di fornire chiarimenti applicati, si prevede:
    - ✓ al comma 1 che: «Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento di cui all'articolo 2 del MTR-2 e all'articolo 1 della deliberazione 389/2023/R/RIF, i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del piano economico-finanziario di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento di cui al comma 27.4 del MTR-2, secondo lo schema tipo di cui alla lettera b) del comma 1.1.».
    - ✓ al comma 2 che: «Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'articolo 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del piano economico-finanziario deve:
      - a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2022 o 2023 utilizzare i dati parziali disponibili - ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità;
      - b) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dal 2024 e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno, anche tenendo conto dei costi del servizio così come risultanti dai piani economico-finanziari predisposti dai precedenti gestori.».
    - ✓ al comma 3 che «L'Ente territorialmente competente, anche alla luce degli esiti dell'attività di validazione al medesimo richiesta, può valorizzare, secondo le modalità operative declinate nel tool di calcolo di cui alla lettera a) del comma 1.1, il recupero del conguaglio riconducibile agli scostamenti tra i costi riconosciuti in sede di prima approvazione della predisposizione tariffaria 2022-2025, con riguardo all'annualità 2023 (annualità per la quale è stato assunto, in sede di prima approvazione, un tasso di inflazione nullo ai sensi del



comma 7.5 del MTR-2) e quelli riquantificabili considerando il tasso di inflazione pari a  $\pi_{2023}=4,5\%$ , individuato dalla deliberazione 389/2023/R/RIF.»

**ACCERTATO** che:

- l'art. 1 «Definizioni» dell'Allegato A alla Deliberazione di ARERA 363/2021/R/RIF individua l'«Ente territorialmente competente» (ETC) nell'Ente di governo dell'Ambito, laddove «costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;»
- essendo questo Ente «costituito ed operativo», ad esso spetta, in qualità di Ente di governo dell'Ambito ATO Toscana Costa, assumere il ruolo di ETC ed assolvere alle funzioni ad esso assegnate dalle Deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;
- l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2, in particolare per la predisposizione del PEF ai fini delle entrate tariffarie di riferimento, coincide con l'ambito tariffario, ovvero il territorio, comunale o sovra-comunale, nel quale si applica la medesima tariffa (sia essa TARI o tariffa corrispettiva);
- nell'ATO Toscana Costa vi è al momento una tariffa differenziata su base comunale e che pertanto: a) l'ambito di riferimento per l'applicazione del MTR-2 coincide con il singolo Comune; b) il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative ad ogni singolo Comune; c) questo ETC è tenuto alla validazione di un PEF per ognuno dei 100 Comuni di sua competenza.

**DATO ATTO** che:

- l'Assemblea dell'Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa" con delibera n. 12 del 13/11/2020 ha individuato il Gestore unico per i 100 Comuni dell'Ambito affidando tale ruolo fino al 31/12/2035 (data di avvio 01/01/2021) alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A.
- i Comuni complessivamente serviti da RetiAmbiente sono dal 01/01/2024 nel numero di 97 e che i restanti 3 (Carrara, Lucca e Massa) lo saranno entro il 01/01/2030, con la previsione che Carrara e Massa lo siano dal 01/01/2025.

**VISTA** la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani".

**DATO ATTO** che dal 01/01/2024 per tutte le gestioni dell'Ambito è stato individuato lo schema III, ai sensi dell'art.3, comma 1 del TQRIF.

**RICHIAMATA** la delibera dell'Assemblea d'Ambito n. 17/2023 che ha approvato i criteri per la quantificazione dei parametri e dei coefficienti di competenza dell'Ente ai fini dell'aggiornamento tariffario 2024-2025.

**RICHIAMATI:**

- la legge 147/13, articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della predetta legge 147/13:
  - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio "chi inquina paga", "può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti



prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti".

- comma 654 che stabilisce che *"in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente"*;
- comma 668 che riconosce, ai comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere *"l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani"*;
- l'art. 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: *"il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]"*;

**VISTA** la legge 25 febbraio 2022, n. 15 recante *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi"* che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: *«A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.»*.

**CONSIDERATO** che:

- questo ETC, come previsto dall'articolo 8 della deliberazione 363/2021/R/RIF, deve procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Pieve Fosciana** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento e consentire quindi al consiglio comunale di assumere le conseguenti deliberazioni entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune, i Soggetti che operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA 363/2021/R/RIF sono i seguenti:

GESTORE 1 <sup>1</sup>	COMUNE
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Pieve Fosciana

**VISTA** la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.**, a mezzo p.e.c.:

<sup>1</sup> RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEA S.r.l.

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati;

**VISTA** altresì la seguente documentazione trasmessa a questo ETC dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- il piano economico finanziario per il periodo 2024-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- una relazione di accompagnamento che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-1/DTAC/2023;
- l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati.

**RITENUTO** di valorizzare, per l'Ambito tariffario in esame, le grandezze (coefficienti/parametri/indicatori) di competenza di questo ETC come segue:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2024	VALORE ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,188	-0,188
R1	0,11	0,11
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,30
b	0,55	0,55
$\omega$	0,2	0,2
X	0,11 %	0,11 %
CRI	0,80 %	2,0 %
QL	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %
C116	0,00 %	0,00 %

**CONSIDERATO** che, partendo dal tasso di inflazione programmato ( $rp_a$ ) fissato da ARERA al 2,7% e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame il valore del limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie assume per ciascun anno il seguente valore:



LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	LIM. VARIAZIONE 2024 su 2023	LIM. VARIAZIONE 2025 su 2024
$\rho$	3,39 %	4,59 %

**TENUTO CONTO** del seguente valore delle entrate tariffarie 2024-2025 calcolato ai sensi del MTR-2 prima e dopo le eventuali detrazioni ex art. 4.6 della Deliberazione 363/2021/R/RIF che il Gestore ed il Comune, verificato il permanere dell'equilibrio economico-finanziario, hanno inteso operare:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\sum T_A$ PRIMA DELLE DETRAZIONI DI CUI ALL' ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	650.793 €	649.370 €
<b>DETRAZIONI</b> (DI CUI ALL'ART.4.6 DEL. 363/2021/R/RIF)	0 €	12.000 €
$\sum T_A$ DOPO LE DETRAZIONI DI CUI ALL'ART. 4.6 DEL. 363/2021/R/RIF	<b>650.793 €</b>	<b>637.370 €</b>

**PRESO ATTO** che, in relazione al limite di crescita ammissibile, sopra evidenziato, le entrate tariffarie per il **Comune di Pieve Fosciana** possono assumere il seguente valore massimo con associato il seguente Delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ ) :

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	<b>615.983 €</b>	<b>637.370 €</b>
Delta ( $\sum T_a - \sum T_{max}$ )	34.811 €	0 €

**TENUTO CONTO** che questo ETC, in relazione al delta sopra evidenziato, ritiene di non fare istanza di superamento del limite bensì, ai sensi del comma 4.5 del MTR-2, di procedere al suo recupero parziale (solo parte riferita al Gestore), avendo verificato con il Comune il permanere dell'equilibrio economico finanziario, rimodulandolo come indicato nella tabella seguente:

RECUPERO DELTA ( $\sum T_A - \sum T_{MAX}$ )		
	ANNO 2025	POST ANNO 2025
GESTORE	15.640 €	4.095 €
COMUNE	0 €	0 €
TOTALE	<b>15.640 €</b>	<b>4.095 €</b>

**DATO ATTO** che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie finali ( $T_a$ ), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

$T_A = T_{VA} + T_{FA}$ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA ( $\sum T_A - \sum T_{MAX}$ )		
	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	510.709 €	526.801 €
COMUNE	105.273 €	110.570 €
TOTALE	<b>615.983 €</b>	<b>637.370 €</b>



**TENUTO CONTO** infine delle seguenti ulteriori detrazioni ex comma 1.4 della determinazione N. 2/DRIF/2021 in ragione delle entrate comunicate dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	1.168 €	1.145 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €
<b>TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021</b>	<b>1.168 €</b>	<b>1.145 €</b>

**DATO CONTO** che

- rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune, si è proceduto alla verifica della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF 2024 -2025 aggiornato ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate di riferimento;
- è stato verificato il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti;
- nell'ottica del rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore, non è stata apportata alcuna integrazione e modifica ai dati, alle informazioni e agli atti trasmessi dal gestore medesimo.

**RITENUTO**, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore e dal Comune ed in esito alle verifiche effettuate sulla completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Pieve Fosciana**, predisposto secondo lo schema di cui all'Allegato 1 della determinazione N.1/DTAC/2023 e posto in **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

**DATO ATTO** che per l'ambito tariffario in esame questo ETC ha provveduto alla predisposizione della relazione di accompagnamento secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.1/DTAC/2023, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.

**VISTO** l'art. 1 della determinazione N.1/DTAC/2023 per quanto riguarda la trasmissione ad ARERA degli atti, dei dati e della documentazione di competenza di questo ETC ai fini dell'approvazione definitiva del PEF di aggiornamento tariffario biennale 2024-2025 e le specifiche istruzioni operative per il loro caricamento sul sito di ARERA stessa.

#### DETERMINA

- 1) Di validare i dati forniti dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** e dal **Comune di Pieve Fosciana**, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti relativo al secondo periodo tariffario (MTR-2).
- 2) Di dare atto che la validazione risulta a seguito delle verifiche effettuate sulla coerenza, completezza e congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto alle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e della verifica del rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti.
- 3) Di dare atto che i parametri, i coefficienti e gli indicatori di competenza di questo ETC sono stati definitivamente assunti nei seguenti valori:

COEFFICIENTE/ PARAMETRO/INDICATORE	VALORE ANNO 2024	VALORE ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,188	-0,188
R1	0,11	0,11
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,3
b	0,55	0,55
$\omega$	0,2	0,2
X	0,11 %	0,11 %
CRI	0,80 %	2,00 %
QL	0,00 %	0,00 %
PG	0,00 %	0,00 %
C116	0,00 %	0,00 %

- 4) Di dare atto che, partendo dal tasso di inflazione programmato ( $rp_a$ ) fissato da ARERA al 2,7% e sulla base di quanto riportato nella tabella precedente, il parametro per la determinazione del limite di crescita ( $\rho$ ) per l'ambito tariffario in esame assume i seguenti valori:

LIMITE DI CRESCITA AMMISSIBILE	2024 su 2023	2025 su 2024
$\rho$	3,39 %	4,59 %

- 5) Di approvare l'aggiornamento del PEF 2024-2025 del **Comune di Pieve Fosciana**, redatto secondo l'Allegato 1 della determinazione n.1/DTAC/2023, **Allegato A** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, dal quale risulta che, per ciascuna annualità del biennio 2024 – 2025, le entrate tariffarie finali ( $T_a$ ), intese come entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita dopo l'eventuale distribuzione del delta, assumono i seguenti valori:

$T_a = T_{VA} + T_{FA}$ DOPO DISTRIBUZIONE DELTA ( $\sum T_a - \sum T_{MAX}$ )		
	ANNO 2024	ANNO 2025
GESTORE	510.709 €	526.801 €
COMUNE	105.273 €	110.570 €
TOTALE	615.983 €	637.370 €

- 6) Di dare atto che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta deliberazione 363/2021/R/RIF, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i **prezzi massimi** del servizio in corrispondenza di ciascun anno del biennio.
- 7) Di dare atto che le entrate tariffarie di riferimento finali ( $T_a$ ), mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:



VARIAZIONE EFFETTIVA DELLE ENTRATE TARIFFARIE	
VARIAZIONE 2024 su 2023	VARIAZIONE 2025 su 2024
3,39 %	3,47 %

- 8) Di dare atto che dalle entrate tariffarie finali (Ta) sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI	1.168 €	1.145 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE	0 €	0 €
<b>TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021</b>	<b>1.168 €</b>	<b>1.145 €</b>
<b>TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021</b>	<b>614.814 €</b>	<b>636.225 €</b>

- 9) Di approvare la Relazione di accompagnamento redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.1/DTAC/2023, **Allegato B** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale.
- 10) Di trasmettere il presente atto al **Comune di Pieve Fosciana** per le deliberazioni conseguenti.
- 11) Di trasmettere ad ARERA il presente atto, il PEF 2024-2025 aggiornato e l'ulteriore documentazione richiesta, tramite l'apposita procedura *extranet* di Raccolta dati resa disponibile da ARERA stessa.
- 12) Di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

Il Direttore Generale  
Dr. Alessandro Mazzei (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.


ALLEGATO A

	2024					2025				
	Pieve Fosciana					Pieve Fosciana				
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo Integrato RU (TOT FEF)	Costi del/i Comune/i
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziabili CRT	139.231	-	139.231	133.236	-	133.236	-	-	133.236	-
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani CT3	85.469	-	85.469	85.469	-	85.469	-	-	85.469	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani CTR	43.817	-	43.817	41.930	-	41.930	-	-	41.930	-
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate CMD	158.296	-	158.296	151.480	-	151.480	-	-	151.480	-
Costi operativi verbali previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>PR</sup> MTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi verbali previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>PR</sup> IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti verbali di cui all'articolo 9.3 del MTR-2 CO <sup>PR</sup> IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materie ed energia derivante da rifiuti AR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fallone di Shoring b	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55	0,55
Proventi della vendita di materie ed energia derivante da rifiuti dopo shoring b(AR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ricavi derivanti dai compensi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance AR, c	10,706	-	10,706	10,245	-	10,245	-	-	10,245	-
Fallone di Shoring c	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
Fallone di Shoring b(1+c)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai compensi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring b(1+c)/AR, c	7,066	-	7,066	6,762	-	6,762	-	-	6,762	-
Componente a conguaglio relativo di costi verbali RCB/IV	-	3,072	3,072	-	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE V ARIA BLE	-	36,378	36,378	-	-	-	-	38,052	-	-
Recupero della IVA - max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE V ARIA BLE	-	-	-	15,640	-	15,640	-	-	15,640	-
<b>Σ IVA totale delle entità tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>419,748</b>	<b>83,906</b>	<b>453,024</b>	<b>420,973</b>	<b>38,052</b>	<b>459,045</b>				
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio CS	-	17,162	17,162	-	-	-	-	4,423	-	-
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti CARC	-	4,005	4,005	-	-	-	-	3,832	-	-
Costi generali di gestione CGG	52,745	16,145	68,899	50,473	15,450	65,923	-	-	-	-
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi CO, LI	4,756	3,906	8,662	4,551	3,738	8,289	-	-	-	-
Costi comuni CC	57,501	24,056	81,556	55,024	23,020	78,044	-	-	-	-
Ammortamenti Amm	31,093	-	31,093	30,296	-	30,296	-	-	-	-
Accantonamenti Ace	6,836	34,754	41,590	6,542	33,257	39,799	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	34,754	34,754	-	33,257	6,542	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto al normale fabbisogno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto	17,456	-	17,456	16,030	-	16,030	-	-	-	-
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso R, c	5	-	5	5	-	5	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MTR-2 CK <sup>proprietaria</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale CK	55,591	34,754	90,345	52,872	33,257	86,130	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MTR-2 CO <sup>PR</sup> MTR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MTR-2 CO <sup>PR</sup> IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi/incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR CO <sup>PR</sup> IV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Componente a conguaglio relativa di costi fissi RCB/IV	2,395	1,276	3,671	2,089	-	2,089	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indeducibile - PARTE FISSA	-	12,346	12,346	-	11,817	11,817	-	-	-	-
Recupero della IVA - max di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Σ IVA totale delle entità tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>110,476</b>	<b>87,043</b>	<b>197,739</b>	<b>105,808</b>	<b>72,518</b>	<b>178,326</b>				
<b>Σ IVA + Σ IVA prima delle detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>530,444</b>	<b>120,349</b>	<b>650,793</b>	<b>526,801</b>	<b>122,570</b>	<b>649,370</b>				
<b>Σ IVA + Σ IVA dopo le detrazioni di cui all'Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RII</b>	<b>530,444</b>	<b>120,349</b>	<b>650,793</b>	<b>526,801</b>	<b>110,570</b>	<b>637,370</b>				



Pag. 11 a 29





Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani  
Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa"

ALLEGATO B

## Relazione di accompagnamento

(Allegato 2 della Determinazione ARERA n. 1/DTAC/2023)

**AMBITO TARIFFARIO: Comune di Pieve Fosciana**

### 1. PREMESSA

Questo ETC svolge le proprie funzioni di ente di governo sull'ambito territoriale ottimale Toscana Costa, che abbraccia le 4 province toscane, di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno, e comprende 100 Comuni<sup>2</sup>.

Con delibera della sua Assemblea n. 12 del 13/11/2020 questo ETC ha perfezionato l'iter per l'individuazione del Gestore unico del servizio r.u., affidando tale ruolo alla società *in house* RetiAmbiente S.p.A. per il periodo 2021- 2035. RetiAmbiente S.p.A., interamente partecipata dai suddetti 100 Comuni, è la società capogruppo e garantisce il servizio utilizzando le proprie società operative locali, al cui capitale partecipa al 100%.

Come previsto nell'atto di affidamento e disciplinato nel contratto di servizio, lo svolgimento del servizio da parte di RetiAmbiente S.p.A. su tutti e 100 i Comuni dell'Ambito si completerà alla data del 01/01/2030. RetiAmbiente al 1° gennaio 2024 serve 97, dal 01/01/2025 servirà i Comuni di Carrara e di Massa e dal 01/01/2030 servirà il Comune di Lucca.

Non essendo al momento prevista una medesima tariffa su tutti i Comuni ricadenti nell'ATO Toscana Costa, ognuno di essi rappresenta un autonomo ambito tariffario.

#### 1.1 Comune ricompreso nell'ambito tariffario

L'ambito tariffario di cui alla presente relazione di accompagnamento coincide con il territorio del Comune di **Pieve Fosciana**.

#### 1.2 Soggetti gestori per ciascun ambito tariffario

In conformità alle definizioni contenute nell'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2), operano nell'ambito tariffario in argomento i seguenti Gestori:

GESTORE 1 <sup>3</sup>	GESTORE 2
RETIAMBIENTE S.P.A.	COMUNE DI PIEVE FOSCIANA

#### 1.3 Impianti di chiusura del ciclo del gestore integrato

Si riportano nelle seguenti tabelle gli impianti di chiusura del ciclo localizzati nell'Ambito territoriale.

IMPIANTI DI CHIUSURA DEL CICLO DEGLI URBANI AUTORIZZATI ED OPERATIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
AAMPS S.p.A. <sup>4</sup>	INCENERIMENTO CON RECUPERO DI ENERGIA	LIVORNO (LI)
CERMEC S.p.A. <sup>5</sup>	COMPOSTAGGIO FORSU	MASSA (MS)

<sup>2</sup> Sono esclusi i Comuni di Campiglia Marittima, Castagneto Carducci, Piombino, San Vincenzo, Sasseta e Suvereto, pur appartenenti alla Provincia di Livorno, in quanto di competenza dell'EGATO Toscana Sud.

<sup>3</sup> RetiAmbiente S.p.A. effettua il servizio mediante la propria società operativa locale (SOL) GEA S.r.l..

<sup>4</sup> In fermo nel 2024 per manutenzione/revamping.

<sup>5</sup> Integrato a partire dal 2025.

ESA S.P.A.	COMPOSTAGGIO FORSU	PORTO AZZURRO (LI)
GEOFOR S.P.A. <sup>6</sup>	DIGESTIONE ANAEROBICA/COMPOSTAGGIO FORSU	PONTEDERA (PI)
BELVEDERE S.P.A.	DISCARICA	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	DISCARICA	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)

IMPIANTI DI TRATTAMENTO INTERMEDIO AUTORIZZATI ED OPERATIVI		
GESTORE	TIPOLOGIA IMPIANTO	UBICAZIONE
BELVEDERE S.P.A.	TMB	PECCIOLI (PI)
SCAPIGLIATO S.R.L.	TMB	ROSIGNANO MARITTIMO (LI)
GCE S.R.L.	TM	AULLA (MS)
CERMEC S.P.A. <sup>7</sup>	TMB	MASSA
ERSU S.P.A.	TMB	MASSAROSA (LU)
ESA S.P.A.	TM/TMB	PORTO AZZURRO (LI)

#### 1.4 Documentazione per ciascun ambito tariffario

Ai fini della validazione dell'aggiornamento del PEF 2024-2025 del presente ambito tariffario, è pervenuta a questo ETC, da parte del Gestore e del Comune, la seguente documentazione:

- il **PEF 2024-2025** predisposto secondo lo schema tipo di cui all'allegato 1 della determina n.1/DTAC/2023;
- la **relazione di accompagnamento**, per la parte di loro competenza (capitoli 2 e 3), redatta secondo lo schema tipo di cui allegato 2 della determina n.1/DTAC/2023;
- la **dichiarazione di veridicità** redatta secondo lo schema tipo di cui all'allegato 3 (allegato 4 per il Comune) della determina n.1/DTAC/2023, resa ai sensi del d.P.R. 445/00, firmata dal legale rappresentante e corredata dalla copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;
- l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi e dei ricavi quantificati.

#### 1.5 Altri elementi da segnalare

Per l'ambito tariffario in esame non ci sono ulteriori elementi da segnalare.

### 2. DESCRIZIONE DEI SERVIZI FORNITI

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune.

### 3. DATI RELATIVI ALLA GESTIONE DELL'AMBITO TARIFFARIO

Si rinvia alla relazione di accompagnamento del Gestore e del Comune.

### 4. ATTIVITÀ DI VALIDAZIONE

L'attività di validazione spettante a questo ETC concerne almeno la verifica: i) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori; ii) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Per procedere nella suddetta attività di validazione, questo ETC ha utilizzato uno specifico file Excel popolandolo con i valori desunti dalle fonti contabili obbligatorie fornite dal Gestore e dal Comune.

<sup>6</sup> Operativo dalla seconda metà del 2024

<sup>7</sup> Integrato a partire dal 2025.



Riguardo alle fonti contabili questo ETC ha verificato:

- la completezza dei dati forniti, anche con l'ausilio dei file di raccolta dati e dei check interni a tal fine inseriti;
- la coerenza, completezza e congruità dei dati inseriti negli specifici *format* di raccolta dati (che sono poi serviti per la implementazione del tool di calcolo) rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse;
- il rispetto del MTR-2 per la determinazione dei costi e dei ricavi riconosciuti.

## 5. VALUTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ENTE TERRITORIALMENTE COMPETENTE

### 5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Questo ETC nella seguente tabella dà preliminarmente evidenza atto del valore del totale delle entrate tariffarie di riferimento ( $\Sigma T_a$ ), così come risultante prima del limite annuale alla crescita, con riferimento ad entrambe le annualità del biennio 2024-2025, nonché del valore del totale delle entrate tariffarie massime ( $\Sigma T_{MAX a}$ ) applicabili nel rispetto del limite annuale di crescita:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\Sigma T_a$ (TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DI RIFERIMENTO PRIMA DEL LIMITE ANNUALE ALLA CRESCITA)	650.794 €	637.370 €
$\Sigma T_{MAX a}$ (ENTRATE TARIFFARIE MASSIME APPLICABILI NEL RISPETTO DEL LIMITE DI CRESCITA)	615.983 €	637.370 €

Riguardo al limite alla crescita, l'MTR-2, prevede che in ciascun anno  $a = \{2022, 2023, 2024, 2025\}$  il totale delle entrate tariffarie di riferimento debba rispettare il seguente limite alla variazione annuale:

$$\frac{\Sigma T_a}{\Sigma T_{a-1}} \leq (1 + \rho_a)$$

Dove  $\rho_a$  è il parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe, calcolato con la seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

Dove:

- $rpi_a$  è il tasso di inflazione programmata, valorizzato a 2,7%<sup>8</sup> in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ ;
- $X_a$  è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- $QL_a$  è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%;
- $PG_a$  è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%.

Inoltre, ai fini della determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente **C116<sub>a</sub>** entro il limite del 3% e il coefficiente **CRI<sub>a</sub>** entro il limite del 7%, non potendo comunque il parametro  $\rho_a$  assumere valore superiore a quello risultante dalla formula sopra riportata.

<sup>8</sup> Così come da deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023, al primo comma dell'art. 4.

Per l'ambito tariffario in esame, il limite alla crescita, tenuto conto del tasso di inflazione programmato ( $r_{p,a}$ ) fissato da ARERA al 2,7% e dei parametri/coefficienti determinati da questo ETC che concorrono alla sua quantificazione - per il cui calcolo si rimanda ai successivi paragrafi – assume per ogni anno ( $a$ ) del biennio il valore riportato nella tabella seguente:

LIMITE DI CRESCITA	ANNO 2024	ANNO 2025
$r_{pi}$	2,7 %	2,7 %
$X$	0,11 %	0,11 %
$QL$	0,00 %	0,00 %
$PG$	0,00 %	0,00 %
$C116$	0,00 %	0,00 %
$CRI$	0,80 %	2,00 %
$\rho$	3,39 %	4,59 %

### 5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

Ai sensi del MTR-2, il coefficiente di recupero della produttività ( $X_a$ ) deve essere quantificato nei limiti riportati nella seguente tabella:

		$CU_{EFF,A-2} > BENCHMARK$	$CU_{EFF,A-2} \leq BENCHMARK$
QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI	LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO ( $1+\gamma_a \leq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,3\% < X_a \leq 0,5\%$	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$
	LIVELLO AVANZATO ( $1+\gamma_a \geq 0.5$ )	Fattore di recupero di produttività: $0,1\% < X_a \leq 0,3\%$	Fattore di recupero di produttività: $X_a = 0,1\%$

Sulla base:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
  - in sede di prima determinazione tariffaria, il costo unitario effettivo ( $CU_{eff2020}$ ) da considerare è il seguente:

$$CU_{eff2020} = (\sum TV_{2020} + \sum TF_{2020}) / q_{2020}$$

Con  $q_{2020}$  che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all'anno 2020. In sede di aggiornamento biennale tale valore viene considerato per l'annualità 2022 e 2023, così come indicato dall'ultima versione del tool di calcolo pubblicato da ARERA.

- Il **Benchmark** di riferimento è pari al fabbisogno standard di cui all'articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13, in quanto tale ambito tariffario si riferisce a un singolo Comune di una Regione a Statuto Ordinario.
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ( $\gamma_{1,a}$ ) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ( $\gamma_{2,a}$ ).

Tenuto conto che per l'Ambito tariffario in esame:



- Dal confronto tra costo unitario effettivo e *benchmark*, effettuato sulla base dei valori riportati nella successiva tabella, risulta quanto segue:

	ANNO 2022	ANNO 2023
ENTRATE TARIFFARIE APPROVATE AL LORDO DELLE DETRAZIONI 1.4 DET. 2/2021/R/RIF	590.487 €	595.786 €
QUANTITÀ DI RIFIUTI PRODOTTI (TON)	1.154	1.154
<b>CU<sub>EFF</sub> CENT€/KG</b>	<b>51,17 €</b>	<b>51,63 €</b>
BENCHMARK DI RIFERIMENTO [CENT€/KG]	37,50 €	37,50 €
<b>DIFFERENZA (CU – BENCHMARK)</b>	<b>13,67 €</b>	<b>14,13 €</b>

- Dalla misurazione della qualità ambientale delle prestazioni, effettuata sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti ( $\gamma_{1,a}$ ) e ( $\gamma_{2,a}$ ) - per la cui determinazione si rimanda al paragrafo 5.4.2 -, risulta per ciascun anno del biennio quanto segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,188	-0,188
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,3
<b>1+<math>\gamma_a</math></b>	<b>0,512</b>	<b>0,512</b>
<b>LIVELLO DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>AVANZATO</b>	<b>AVANZATO</b>

Considerati i valori sopra indicati, questo ETC, all'interno dell'intervallo di riferimento, fissa, per l'ambito tariffario in esame, il coefficiente di recupero di produttività secondo quanto riportato nella successiva tabella:

	CU <sub>EFF,A-2</sub>	LIVELLO DELLE PRESTAZIONI	INTERVALLO DI RIFERIMENTO	X <sub>A</sub>
<b>ANNO 2024</b>	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X <sub>A</sub> ≤ 0,3 %	<b>0,11%</b>
<b>ANNO 2025</b>	SUPERIORE AL BENCHMARK	AVANZATO	0,1% < X <sub>A</sub> ≤ 0,3 %	<b>0,11 %</b>

### 5.1.2 Coefficienti QL (variazioni caratteristiche del servizio) e PG (variazioni perimetro gestionale)

Come previsto dal MTR-2, in ciascun anno del biennio (2024-2025), l'ETC promuove il miglioramento del servizio prestato a costi efficienti. A tal fine, il medesimo Ente fissa gli obiettivi specifici da conseguire e, coerentemente, determina i valori dei coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$ , nei limiti fissati dal MTR-2. Il medesimo Ente può favorire il conseguimento di tali obiettivi di miglioramento, ove necessario, mediante l'introduzione delle componenti di costo di natura previsionale ( $COI_{TV,aexp}$ ) e ( $COI_{TF,aexp}$ ) - costi operativi incentivanti.

I coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono determinati sulla base dei valori e delle condizioni indicate nella seguente tabella:

QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI ( $QL_a$ )		PERIMETRO GESTIONALE ( $PG_a$ )	
		NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI	PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI
		SCHEMA I Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a = 0\%$	SCHEMA II Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a = 0\%$
QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI ( $QL_a$ )	MANTENIMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ		
	MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DI QUALITÀ	SCHEMA III Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a = 0\%$ $QL_a \leq 4\%$	SCHEMA IV Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie: $PG_a \leq 3\%$ $QL_a \leq 4\%$

Per l'ambito tariffario in esame, i coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$  sono stati valorizzati da questo ETC come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$QL_a$	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente  $QL_a$  assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previsti miglioramenti dei livelli di qualità.

	ANNO 2024	ANNO 2025
$PG_a$	0,00 %	0,00 %

- Il coefficiente  $PG_a$  assume i valori sopra indicati in quanto **non sono** previste variazioni nelle attività gestionali.

Sulla base dei valori attribuiti da questo ETC ai coefficienti  $QL_a$  e  $PG_a$ , per ciascun anno del biennio si ricade nei seguenti quadranti di cui al comma 4.3 MTR-2:

	ANNO 2024	ANNO 2025
Quadrante di riferimento tabella comma 4.3 MTR-2	SCHEMA I	SCHEMA I

### 5.1.3 Coefficiente C116

Il coefficiente C116 viene valorizzato dall'ETC sulla base delle valutazioni connesse alla quantificazione delle componenti di natura previsionale CO116 di cui al comma 4.4 del MTR-2, tenuto conto che per l'ambito tariffario in esame tale componente non è valorizzata, questo ETC ha quantificato il coefficiente C116 per ciascuna annualità del biennio 2024-2025 nei seguenti valori:

	ANNO 2024	ANNO 2025
C116 <sub>a</sub>	0,00 %	0,00 %

#### 5.1.4 Coefficiente $CRI$

Ai fini dell'aggiornamento biennale delle entrate tariffarie, in ciascun anno  $a = \{2024, 2025\}$ , per la determinazione del parametro  $\rho_a$ , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente  $CRI_a$ , che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione.

Tenuto conto degli effetti che la dinamica dei prezzi ha provocato, questo ETC ritiene, per l'ambito tariffario in esame, di valorizzare il coefficiente  $CRI_a$  come segue:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$CRI_a$	0,80 %	2,00 %



## 5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

Di seguito vengono riepilogate le componenti di costo di natura previsionale CO116, CQ<sub>a</sub> e COL<sub>a</sub> proposte da Gestore e Comune per l'ambito tariffario in esame:

COSTI PREVISIONALI									
		2024				2025			
		Reimb. 0	0	Idice Gest. 0	Preve. Forz. 0	Reimb. 0	0	Idice Gest. 0	Preve. Forz. 0
Costi previsionali parte variabile									
CO <sub>gest.116a</sub>		-			-	-			-
CO <sub>gest.116a</sub>		-			-	-			-
CO <sub>gest.116a</sub>		-			-	-			-
Costi previsionali parte fissa									
CO <sub>gest.116a</sub>		Reimb. 0	0	Idice Gest. 0	Preve. Forz. 0	Reimb. 0	0	Idice Gest. 0	Preve. Forz. 0
CO <sub>gest.116a</sub>		-			-	-			-
CO <sub>gest.116a</sub>		-			-	-			-
CO <sub>gest.116a</sub>		-			-	-			-

### 5.2.1 Componente previsionale CO116

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CO116.

### 5.2.2 Componente previsionale CQ

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente CQ.

### 5.2.3 Componente previsionale COL

Come evidenziato nella tabella precedente, per l'ambito tariffario in esame, non risulta alcuna valorizzazione della componente COL.

8142000 - 62-40-4202 - 1 - - 8495\_C



### 5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

Dalle verifiche compiute in ordine alle vite utili dei cespiti valorizzate dal Gestore **RetiAmbiente S.p.A.** per l'ambito tariffario in esame risulta che:

- sono stati applicati e rispettati i valori delle tabelle previste nell'articolo 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- il criterio indicato dall'articolo 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili è stato rispettato.
- per l'ambito tariffario in esame non sono state adottate vite utili differenti rispetto a quelle indicate dalla regolazione.

### 5.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

Per definire lo *sharing* relativo ai seguenti ricavi:

- **AR<sub>a</sub>**: ricavi derivanti dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti;
- **AR<sub>sc,a</sub>**: insieme dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore a copertura degli oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di pertinenza;

questo ETC, ai sensi dell'MTR-2, ha provveduto, rispettivamente, a quantificare:

- il fattore  **$b_a$** , nell'ambito dell'intervallo [0.3,0.6] ed in ragione del potenziale contributo dell'*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei;
- il fattore  **$b_a (1+\omega_a)$**  e, per farlo, ha dovuto valorizzare il parametro  **$\omega_a$**  nell'intervallo [0.1,0.4], secondo quanto previsto all'art. 3 dell'Allegato A della Delibera della delibera 363/2021/R/RIF

Come già richiesto dal MTR-2 ai fini della quantificazione del parametro  **$\omega_a$** , questo ETC ha ritenuto di quantificare anche il parametro  **$b_a$**  in base alle valutazioni compiute sui coefficienti  **$\gamma_{1,a}$**  e  **$\gamma_{2,a}$** , in merito:

- Per il  **$\gamma_{1,a}$** : ai risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata.  
Tenendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:
  - nell'ambito dell'intervallo (-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
  - nell'ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente.
- Per il  **$\gamma_{2,a}$** : all'efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo rispetto agli obiettivi comunitari.

Tenendo conto che tale coefficiente può essere valorizzato:

- nell'ambito dell'intervallo (-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
- nell'ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Per le valutazioni di cui sopra questo ETC si è riferito:

- Per il  **$\gamma_{1,a}$** : ai valori della raccolta differenziata certificati dalla società ARRR S.p.A. della Regione Toscana per l'anno 2022<sup>9</sup>, ritenendo necessario, per esprimere una valutazione "soddisfacente" del coefficiente, che la percentuale RD raggiunta nell'ambito tariffario in esame per l'anno 2022 sia almeno pari al 65%, ciò in linea con gli obiettivi previsti dalla normativa nazionale (art. 205 D. Lgs 152/2006) e con la pianificazione della Regione Toscana;
- Per il  **$\gamma_{2,a}$** : al livello di qualità della raccolta differenziata, considerandola tanto più elevata quanto minore è la percentuale, misurata per frazione merceologica, di frazioni estranee. Tale coefficiente

<sup>9</sup> Il valore RD 2022 oltre che per quella del 2024, verrà utilizzato anche per la valutazione del  **$\gamma_{1,a}$**  per l'annualità 2025.

può essere considerato soddisfacente solo nel caso in cui il macro indicatore R1 sia maggiore o uguale a 0,85<sup>10</sup>.

Pertanto, considerato il valore della % RD (si veda grandezze fisico-tecniche del PEF) e quello del macro indicatore R1 che, per le annualità 2024 e 2025, è pari a 0,11, per l'ambito tariffario in esame sono state espresse le seguenti valutazioni:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	SODDISFACENTE	SODDISFACENTE
$\gamma_{2,a}$	INSODDISFACENTE	INSODDISFACENTE

In coerenza alle suddette valutazioni i coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$  assumono i seguenti valori:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$\gamma_{1,a}$	-0,188	-0,188
$\gamma_{2,a}$	-0,3	-0,30

#### 5.4.1 Determinazione del fattore $b$

Tenuto conto di quanto indicato al paragrafo precedente relativamente al fatto che questo ETC ha ritenuto di servirsi delle valutazioni dei coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , anche ai fini della determinazione del fattore  $b$ , secondo il seguente schema definito da questo ETC:

		VALUTAZIONE RISPETTO AGLI OBIETTIVI DI RD ( $\gamma_{1,a}$ )	
		INSODDISFACENTE	SODDISFACENTE
VALUTAZIONE RISPETTO ALLA PRESENZA DI FRAZIONE ESTRANEA ( $\gamma_{2,a}$ )	INSODDISFACENTE	SCHEMA I $0.55 < b_a \leq 0.6$	SCHEMA II $0.45 < b_a \leq 0.55$
	SODDISFACENTE	SCHEMA III $0.45 < b_a \leq 0.55$	SCHEMA IV $0.3 \leq b_a \leq 0.45$

Tenuto conto delle valutazioni compiute su tali coefficienti al precedente paragrafo 5.4;

questo ETC quantifica il fattore  $b$ , con riferimento a ciascun anno del quadriennio 2022-2025, come sotto riportato:

	ANNO 2024	ANNO 2025
$b_a$	0,55	0,55

#### 5.4.2 Determinazione del fattore $w$

Tenuto conto: a) delle valutazioni compiute sui coefficienti  $\gamma_{1,a}$  e  $\gamma_{2,a}$ , come riportate al precedente paragrafo 5.4; b) di quanto previsto dalla seguente tabella, ai sensi del comma 3.2 del MTR-2:

<sup>10</sup> di cui all'articolo 6 dell'allegato A della deliberazione 387/2023/R/RIF;

	$-0,2 \leq \gamma_{1,a} \leq 0$	$-0,4 \leq \gamma_{1,a} \leq -0,2$
$-0,15 \leq \gamma_{2,a} \leq 0$	$\omega_a = 0,1$	$\omega_a = 0,3$
$-0,3 \leq \gamma_{2,a} \leq -0,15$	$\omega_a = 0,2$	$\omega_a = 0,4$

questo ETC quantifica il fattore  $\omega$ , con riferimento a ciascun anno del biennio 2024-2025, come sotto riportato:

	Anno 2024	Anno 2025
$\omega_a$	0,2	0,2



Con riferimento a ciascuna annualità 2024-2025 e anche oltre l'attuale periodo regolatorio (Post 2025), le componenti a conguaglio  $R_{CtoR}TV_{i,d}$  e  $R_{CtoR}T_{i,d}$  riferite alle annualità pregresse, distinte tra parte variabile (art. 18 del MTR-2) e parte fissa (art. 19 del MTR-2), sono riportate nella tabella successiva:

Page 23 a 29



5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

Questo ETC rispetto ai dati, alle informazioni, e agli atti trasmessi dagli operatori (Gestore e Comune) non osserva situazioni di squilibrio finanziario della gestione. Questo ETC non ha apportato alcuna modifica e integrazione ai dati forniti dagli operatori medesimi.

5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

Dalla documentazione pervenuta da Gestore e Comune, risulta che la dimensione numerica delle loro rinunce alla copertura integrale dei propri costi è, ai sensi dell'articolo 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF, per ogni anno del biennio 2024-2025 rappresentata dagli importi nel dettaglio riportati nelle successive due tabelle:

TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF PER I COSTI VARIABILI										
	2024				2025					
	Retribuzione	0	0	totale gestori	Pieve Fosciana	Retribuzione	0	0	totale gestori	Pieve Fosciana
CR <sub>0</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>1</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>2</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>3</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>4</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>5</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>6</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>7</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>8</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>9</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>10</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>11</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>12</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>13</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>14</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>15</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>16</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>17</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>18</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>19</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>20</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>21</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>22</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>23</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>24</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>25</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>26</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>27</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>28</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>29</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>30</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>31</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>32</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>33</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>34</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>35</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>36</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>37</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>38</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>39</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>40</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>41</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>42</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>43</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>44</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>45</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>46</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>47</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>48</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>49</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>50</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>51</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>52</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>53</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>54</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>55</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>56</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>57</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>58</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>59</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>60</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>61</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>62</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>63</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>64</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>65</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>66</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>67</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>68</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>69</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>70</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>71</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>72</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>73</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>74</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>75</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>76</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>77</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>78</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>79</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>80</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>81</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>82</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>83</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>84</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>85</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>86</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>87</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>88</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>89</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>90</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>91</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>92</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>93</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>94</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>95</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>96</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>97</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>98</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>99</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>100</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>101</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>102</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>103</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>104</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>105</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>106</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>107</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>108</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>109</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>110</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>111</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>112</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>113</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>114</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>115</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>116</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>117</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>118</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>119</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>120</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>121</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>122</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>123</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>124</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>125</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>126</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>127</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>128</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>129</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>130</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>131</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>132</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>133</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>134</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>135</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>136</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>137</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>138</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>139</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>140</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>141</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>142</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>143</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>144</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>145</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>146</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>147</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>148</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>149</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>150</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>151</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>152</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>153</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>154</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>155</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>156</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>157</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>158</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>159</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>160</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>161</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>162</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>163</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>164</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>165</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>166</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>167</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>168</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>169</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>170</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>171</sub>	-			-		-			-	
CR <sub>172</sub>	-			-		-			-	
CR										



TOTALE DELLE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.6 DELLA DELIBERA 363/2021/R/RIF PER I COSTI FISSI

	2024				2025					
	Reflambiente	0	0	totale gestori	Pieve Fosciana	Reflambiente	0	0	totale gestori	Pieve Fosciana
CSL <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000
CARC <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CCG <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CDD <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
COA <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CC <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Am <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acc <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto a norme tributarie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ric <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CK <sub>0</sub> proprio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CK <sub>0</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO <sub>0</sub> asp114,ff,a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CQ <sub>0</sub> asp114,ff,a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CO <sub>0</sub> asp114,ff,a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relativa ai costi fissi riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Scostamento COV <sub>0</sub> asp114,ff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO <sub>0</sub> asp114,ff (solo se a vantaggio utenza in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO <sub>0</sub> asp114,ff (solo se a vantaggio degli utenti)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero CO <sub>0</sub> asp114,ff	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero dello scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (ca-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato, per la parte fissa, con riferimento alla medesima annuità	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero di eventuali conguagli per lo scostamento tra le entrate tariffarie fisse approvate per l'anno (ca-2), qualora non coperte da ulteriori risorse disponibili, e quanto fatturato di prepagato, prestazione o prelievo degli imballaggi plastici provenienti dalla raccolta differenziata (art. 2 del. 389/2023/R/ff)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero differenza valori Wacc e Slic	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero conguaglio 1 <sup>2023</sup> - parte fissa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RC <sub>0</sub> tot114,ff,a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IVA indetribile - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero delle (21%-21ma) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
deduzioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/R/Rif - parte fissa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000



5.8 Rimodulazione dei conguagli

Questo ETC non ha ritenuto di avvalersi della rimodulazione dei conguagli prevista al comma 17.2 del MTR-2.

5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

Avendo registrato nell'ambito tariffario in esame eccedenze del totale delle entrate tariffarie rispetto al limite ammissibile della loro variazione annuale, questo ETC, al fine del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario e del perseguimento degli specifici obiettivi programmati, ritiene necessario, secondo quanto previsto dall'articolo 4.5 del MTR-2, procedere al loro recupero secondo quanto riportato nella tabella successiva:

Recupero negli anni successivi della (ΣTa-ΣTmax) c. 4.5 MTR-2

	2024				2025				2026			
	Balanzante	0	0	totale gestioni	Piave Forciosa	Balanzante	0	0	totale gestioni	Piave Forciosa	Balanzante	0
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	15.640	-	-	15.640	-	4.095	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	-	-	-	-	-	15.640	-	-	15.640	-	4.095	-

Della (ΣTa-ΣTmax) 2022 e 2023 di cui al comma 4.5 del MTR-2 inviolato a recupero alle annualità 2024 e 2025

	2022-2023				2024-2025			
	Balanzante	0	0	totale gestioni	Piave Forciosa	Balanzante	0	Piave Forciosa
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE VARIABILE	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-
Recupero della (ΣTa-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MTR-2 - TOTALE	-	-	-	-	-	-	-	-

5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Non emerge la necessità di proporre alcuna istanza di superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

### 5.11 Ulteriori detrazioni

Dalla documentazione ricevuta dal Comune emergono le seguenti ulteriori detrazioni collegate alle voci di entrata di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021:

DETRAZIONI EX COMMA 1.4 DETERMINA N. 2/DRIF/2021		
	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL <b>MIUR</b> PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - <i>PARTE VARIABILE</i>	832 €	815 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE A SEGUITO DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE- <i>PARTE VARIABILE</i>	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE- <i>PARTE VARIABILE</i>	0 €	0 €
<b>DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE VARIABILE</b>	<b>832 €</b>	<b>815 €</b>
CONTRIBUTO DEL <b>MIUR</b> PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI - <i>PARTE FISSA</i>	336 €	330 €
ENTRATE EFFETTIVAMENTE CONSEGUITE DA ATTIVITÀ DI RECUPERO DELL'EVASIONE - <i>PARTE FISSA</i>	0 €	0 €
ENTRATE DERIVANTI DA PROCEDURE SANZIONATORIE - <i>PARTE FISSA</i>	0 €	0 €
<b>DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DET. N. 2/DRIF/2021 - PARTE FISSA</b>	<b>336 €</b>	<b>330 €</b>
<b>TOTALE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N. 2/DRIF/2021</b>	<b>1.168 €</b>	<b>1.145 €</b>

### 5.12 Monitoraggio del grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata

In ciascun anno a il grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata è dato dal seguente rapporto<sup>11</sup>:

$$H_a = \frac{AR_{SC_{si},a}^{AGG}}{CRD_{SC_{si},a}^{AGG}}$$

Dove:

- $AR_{SC_{si},a}^{AGG}$  rappresenta il totale dei ricavi relativi ai rifiuti di imballaggio, realizzati sia a fronte del conferimento ai sistemi di compliance, sia in esito al conferimento al di fuori dei suddetti sistemi, al netto delle frazioni merceologiche similari;
- $CRD_{SC_{si},a}^{AGG}$  rappresenta il totale dei costi relativi alla raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, corrispondenti alla menzionata componente relativa ai ricavi, comprensivi anche delle pertinenti quote di costi operativi comuni e di costi di capitale.

<sup>11</sup> Ai sensi dell'art. 8 della deliberazione 389/2023/R/RIF del 3 agosto 2023;

Il valore di partenza viene calcolato tenuto conto dei dati del 2022, vengono poi determinati gli obiettivi annuali per il 2024 e il 2025 sulla base del posizionamento in una delle classi della seguente tabella, secondo i valori di avanzamento fissati nella tabella medesima.

ID	Indicatore	ID Classe	Classe	Obiettivi
$H_a$	Grado di copertura dei costi efficienti della raccolta differenziata [%]	A	$H_a \geq 80\%$	Mantenimento
		B	$70\% \leq H_a < 80\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,010$
		C	$60\% \leq H_a < 70\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,015$
		D	$50\% \leq H_a < 60\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,020$
		E	$40\% \leq H_a < 50\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,025$
		F	$30\% \leq H_a < 40\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,030$
		G	$20\% \leq H_a < 30\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,035$
		H	$10\% \leq H_a < 20\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,040$
		I	$0\% \leq H_a < 10\%$	$H_{a+1} = H_a + 0,050$

La quantificazione del valore di partenza  $H$  è avvenuta in mancanza dei dati richiesti, e il calcolo è stato fatto di default come indicato nella pagina "IN\_Calcolo H" del tool messo a disposizione da ARERA, portando al valore di  $H$  di partenza e la classe di appartenenza che seguono:

H e obiettivi	H di partenza	Obiettivo 2024	Obiettivo 2025
$AR_{SC_{si,a}}^{AGG}$	8.523		
$CRD_{SC_{si,a}}^{AGG}$	33.716		
<b>H</b>	<b>25,3%</b>	<b>28,8%</b>	<b>32,3%</b>
<b>Classe di appartenenza</b>	<b>G</b>	<b>G</b>	<b>F</b>



**DETERMINA**  
**nr. 33-DG del 15.04.2024**

Oggetto: validazione dell'aggiornamento del PEF 2024 -2025 del **Comune di Pieve Fosciana** ai fini della rideterminazione, per le annualità 2024 e 2025, delle entrate tariffarie di riferimento in applicazione del MTR-2 ARERA.

**PARERE REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art.147 *bis* del d.lgs. N. 267 del 18.08.2000, si rilascia il **parere di regolarità tecnica**.

Livorno, 15.04.2024

IL DIRIGENTE  
Michele Francesco Pinotti (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione a decorrere dal **15.04.2024** viene posta in pubblicazione sul sito web [www.atotoscanacosta.it](http://www.atotoscanacosta.it) – sezione: albo on line per 15 giorni consecutivi.

IL DIRIGENTE  
Michele Francesco Pinotti (\*)

(\*) Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D. Lgs. 82/2005.

## UTENZE DOMESTICHE

Famiglie	Numero nuclei famigliari	Superficie totale abitazioni	Quote Famiglia	Superficie media abitazioni	Coefficiente attribuzione parte fissa	Coefficiente attribuzione parte variabile	QUOTA FISSA	QUOTA FISSA MEDIA	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA	QUOTA VARIABILE per PERSONA	TARIFFA MEDIA
	n	m <sup>2</sup>	%	m <sup>2</sup>	Ka	Kb	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/m <sup>2</sup>	Euro/Utenza	Euro/ Persona	Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	288	38.482,50	23,4%	133,6	0,82	1,00	0,787905	105,28	132,57	132,57	237,85
Famiglie di 2 componenti	562	77.251,00	45,7%	137,5	0,92	1,40	0,883991	121,51	185,59	92,80	307,10
Famiglie di 3 componenti	202	34.958,00	16,4%	173,1	1,03	1,80	0,989686	171,27	238,62	79,54	409,89
Famiglie di 4 componenti	140	25.262,00	11,4%	180,4	1,10	2,20	1,056946	190,72	291,64	72,91	482,36
Famiglie di 5 componenti	24	4.549,00	1,9%	189,5	1,17	2,90	1,124207	213,08	384,44	76,89	597,52
Famiglie di 6 o più componenti	15	2.884,00	1,2%	192,3	1,21	3,40	1,162641	223,54	450,72	75,12	674,26
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>1.231</b>	<b>183.386,50</b>	<b>100%</b>	<b>149,0</b>		Media	<b>1,000896</b>		Media	<b>88,30</b>	

## UTENZE NON DOMESTICHE

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----